

COMUNE DI ATENA LUCANA

PROV. DI SALERNO

IPOTESI COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2018

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di DICEMBRE, nei locali della sede del Comune, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa parte economica anno 2018

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott.ssa

Paola Dello Iacono

Componente:

Daniele Padovani

Componente:

Carlo Di Pama

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

Cataldino Cerullo

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

C.G.I.L. F.P. _____,

CISL-FP _____,

U.I.L. F.P.L. _____,

CSA _____,

Le parti condividono l'esigenza di un allineamento tra i periodi contrattuali previsti in sede di contrattazione nazionale e i periodi contrattuali della presente contrattazione integrativa. A tal fine hanno convenuto, in relazione all'anno 2018, di dare attuazione alla clausola di ultra attività del contratto integrativo 2017. Le parti convengono che nel primo semestre dell'anno si incontreranno per definire la parte normativa 2019-2021 oltre a quella economica in linea con il nuovo ccnl funzioni locali.

Le parti convengono altresì che, nel caso di modifiche alle disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale, che intervengano nel corso dell'anno e che abbiano implicazioni sui contenuti del presente accordo, procederanno ad eventuali sue integrazioni o modifiche.

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Atena Lucana e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.**

Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Il presente contratto ha validità, per la parte economica, per l'anno 2018 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.i.

Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio ovvero dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

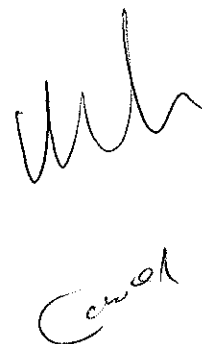
VISTO il CCNL 21/05/2018;

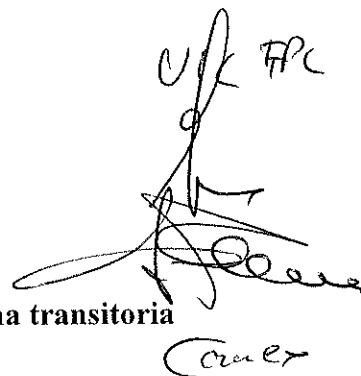
RILEVATO che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018, si deve procedere alla stipula del **C.C.D.I., parte economica anno 2018**, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009, del D. Lgs. N. 165/2001 nonché nel rispetto degli artt. 67 e 68 del nuovo CCNL del 21/05/2018;

PRESO ATTO delle determine n.ri 15 del 21/12/2018 e n.ro 16 del 27/12/2018 di costituzione del fondo che riportano, in rettifica alla determinazione n. 14 del 06/12/2018 l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21/05/2018 **Pipotesi di C.C.D.I.** come appresso trascritto.

The block contains two handwritten elements. The upper one is a signature in dark ink, appearing to be 'M. L.'. Below it is a circular stamp, also in dark ink, which appears to contain the word 'Cassa'.



CDI PARTE ECONOMICA ANNO 2018

Art. 1

Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo – Disciplina transitoria

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Atena Lucana e **disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa.**
2. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. Il presente contratto ha validità per l'anno 2018 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/2009 e ss.mm.i.
5. Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio ovvero dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni.

Art. 2

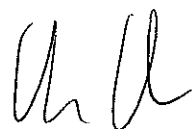
Materie oggetto di contrattazione e di concertazione

1. Sono oggetto di contrattazione, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell'art. 4, comma 3, del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma.
2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione previste dall'art. 6 del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 16 del CCNL del 31.3.1999.
3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

Art. 3

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Amministrazione si impegna a dare completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videotermini.
3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.



Art. 4

Formazione ed aggiornamento professionali

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.
2. A tal fine l'Ente, per l'anno 2018, ha destinato congrue risorse nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio. In particolare le risorse sono destinate alla formazione del personale in materia di "anticorruzione" e Trasparenza, ai sensi di quanto stabilito dalla L. n. 190/2012.

Art. 5

Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.

Art 6

Preambolo

1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell'ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall'Amministrazione comunale e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.
2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all'indennità di comparto, alle progressioni orizzontali, ecc. operato dall'Amministrazione.
3. Prendono atto, pertanto, dell'ammontare delle risorse risultanti dall'applicazione del processo di depurazione di cui al comma precedente e convengono che, qualora disponibili, la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuita tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Art. 7

Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività

1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, dedotte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella

categoria già effettuate, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del 31.3.1999 e dall'art. 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 pari ad €. 42.452,94 , risulta, pertanto, per l'anno 2018 così ripartito:

Finalità del compenso	Risorse assegnate
Indennità di rischio	€. 330,00
Compenso per specifiche responsabilità	€ 6.726,06
Compenso per lavoro festivo	€. 1.000,00
Indennità maneggio valori	€200,00
TOTALE	€8.256,06

UIC
FOL
Cuel

2. Le **somme non utilizzate o non attribuite** con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo in applicazione dell'art. 17, comma 5, del CCNL 1.4.1999 come integrato dall'art. 36, comma 1, del CCNL del 2004.

Art. 8

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori

1. L'indennità maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che **comportino maneggio di valori** e risponda **di tale maneggio** (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa).

2. Per **servizio** deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano **continuativamente maneggiati** (es. servizio demografico, servizio economato).

3. L'indennità è calcolata e **liquidata** annualmente e compete per **le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate**.

4. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € **0,52** giornaliere ed un massimo di € **1,55** sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore **precedenti all'entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del 14.9.2000**, diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto;

5. Le **risorse** destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti:

Servizio	n. addetti	Somma prevista
Agente Contabile	1	€. 200,00

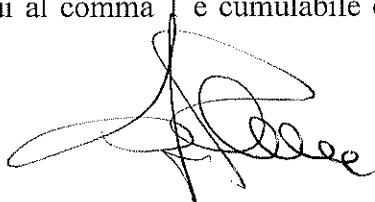
6. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 9

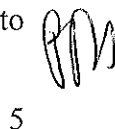
Risorse destinate a finanziare attività prestata in giorno festivo

1. In applicazione dell'art. 24 del CCNL 1998-2001 (Code contrattuali 2000) viene attribuita la maggiorazione per lavoro ordinario prestato in giorno festivo, pari al 20% della paga oraria spettante.

2. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

 JFW





L'attività per cui viene riconosciuta la maggiorazione è la seguente:

Attività professionale svolta	n. addetti
Personale Polizia Municipale	1
Importo previsto	€ 1.000,00

Tale importo è **corrisposto** in relazione ai giorni festivi di **effettiva presenza in servizio**, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni da prestare nell'anno di riferimento.

Art. 10

Risorse destinate al pagamento dell'indennità di rischio

1. L'indennità di **rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta:
 - a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in **continua e diretta esposizione a rischi** pregiudizievoli per la **salute** e per l'**integrità professionale** con assicurazione di **quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l'ente** (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità);
 - b) è quantificata in complessive **€ 30 mensili** (art. 41 del 22.1.2004);
 - c) compete solo per i **giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base annua ed è liquidata annualmente a consuntivo**.
2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti:

Prestazioni lavorative soggette a rischio	n. addetti	Somma prevista
Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di operatore esterno	1	€ 330,00

3. Gli **eventuali risparmi** derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme **finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale**, con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

Art. 11

Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità

1. L'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite formalmente specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un'indennità annuale fino ad un massimo di € 2.500.
2. In applicazione dell'art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell'1.4.1999 spetta alla contrattazione integrativa definire: "le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l'individuazione" dei compensi destinati all'esercizio di specifiche responsabilità.
3. Le parti per il corrente anno dichiarano di voler attribuire l'indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie individuate dai Responsabili dei Servizi con atti formali e/o dall'amministrazione comunale e che le stesse sono relative alle responsabilità procedurali inerenti l'area tecnica, l'area finanziaria e l'area amministrativa.

4. Ai fini della quantificazione dell'indennità per ciascuna specifica responsabilità si fa riferimento alle valutazioni da effettuarsi a cura di ciascun Responsabile di Servizio avuto riguardo alla complessità dei procedimenti assegnati.

5. L'importo dell'indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l'indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità. L'importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità per l'anno 2018 è determinato in € 6.726,06.

Tipo	Specifica responsabilità	n. addetti	Somma prevista
a)	Responsabili procedimenti amministrativi Area Amministrativa, Area Tecnica e Area Finanziaria	6	€ 6.726,06

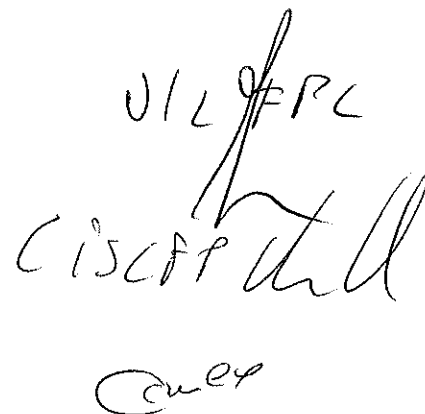
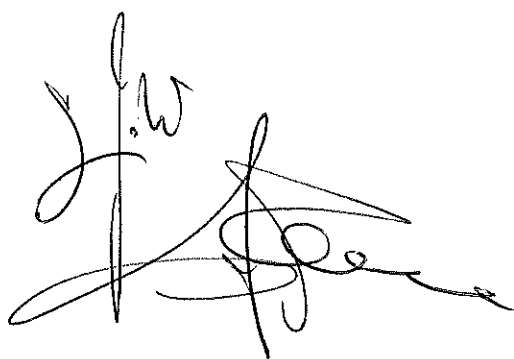
6. I soli risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l'Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso art 71.

Art. 12

Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo il caso in cui siano sottoscritti, in sede decentrata, contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.



Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

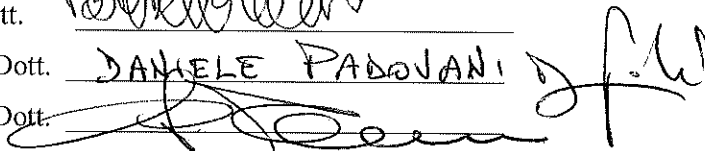
Presidente: Dott.



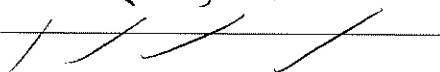
Componente: Dott.

DANIELE PADOVANI

Componente: Dott.



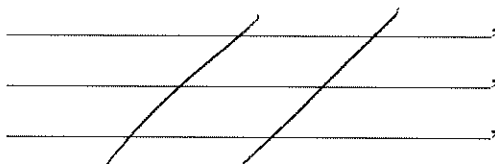
Componente: Dott.



DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

Canale



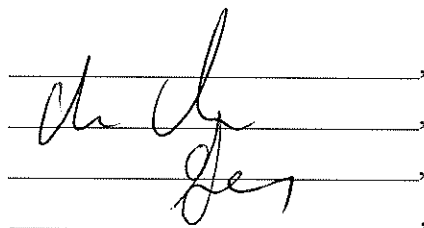
Struttura Territoriale, composta dai rappresentanti delle seguenti sigle:

C.G.I.L. F.P

FPS – CISL

U.I.L. F.P.L

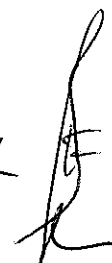
C.S.A.



UTILIZZAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 (Proposta)	
DESTINAZIONE	IMPORTI (euro)
TOTALE RISORSE CONSOLIDATE	€ 42.452,94
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (P.E.O.)	34.877,20
INDENNITA' COMPARTO	4.890,60
INDENNITA' NON RIASSORB.	372,49
RIALLINEAMENTO P.E.O.	2.312,65
Parte disponibile per la CCDI	€ 8.256,06
INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	6.726,06
INDENNITA' RISCHIO	330,00
INDENNITA' FESTIVE	1.000,00
INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI	200,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2018	€ 50.709,00



VIL
CISCP
Cmcc




COMUNE DI ATENA LUCANA

STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO **ANNO 2018**

L'anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.30 nella sede del COMUNE DI ATENA LUCANA si è riunita la delegazione trattante dell'Ente , come di seguito composta :

PARTE PUBBLICA:

1. Segretario Comunale - Dr.ssa Paola Dello Iacono
2. Daniele Padovani
3. Carlo Di Palma

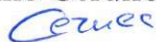
Presidente
Componente
Componente



PARTE SINDACALE:

- per la R.S.U. (rappresentanza sindacale unitaria - o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):

1. Cataldino Cerullo



- i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL :

1. Vincenzo Della Rocca FPS - CISL
2. Carlo Astone UIL - FPL



La delegazione trattante regolarmente costituita, conviene quanto appresso:

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato con verbale n. 1 del 04/01/2019, vista la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2019, esecutiva, inerente l'autorizzazione alla firma, le Parti sottoscrivono il presente CCDI anno **2018**, relativo al personale dipendente dell'Ente , che acquista immediata efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE PUBBLICA

LA DELEGAZIONE SINDACALE

LA RSU

